



La crisi dell'impresa bancaria

Overview legislativa

Procedure di gestione delle crisi bancarie

- ▶ In merito alle procedure di gestione delle crisi bancarie, il Testo Unico Bancario (TUB) prevede:
 - ▶ **Amministrazione Straordinaria** (artt.70-77 TUB.)
 - ▶ **Liquidazione coatta amministrativa** (artt.80-95 TUB)
 - ▶ **Provvedimenti straordinari** (artt.78-79T.U.B.)

- ▶ Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta previste dalla Legge Fallimentare

- ▶ **I provvedimenti straordinari** possono essere riassunti come:
 - ▶ Divieto di intraprendere nuove operazioni
 - ▶ Chiusura di succursali

Amministrazione straordinaria

- ▶ **Autorità competente** a disporre (discrezionalmente) la procedura
 - ▶ **Ministero del Tesoro**, su proposta della Banca d'Italia, con decreto motivato da pubblicarsi per estratto nella Gazzetta Ufficiale
- ▶ Effetti del decreto ministeriale
 - ▶ **Scioglimento organi amministrativi e di controllo**
 - ▶ **Sospensione delle funzioni degli altri organi societari della banca**

Amministrazione straordinaria

- ▶ **Presupposti soggettivi**

- ▶ Banche italiane
- ▶ Succursali di banche extracomunitarie operanti in Italia

- ▶ **Presupposti oggettivi**

- ▶ **Gravi irregolarità nell'amministrazione**, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca
- ▶ **Gravi perdite del patrimonio**
- ▶ Istanza motivata degli organi amministrativi ovvero dell'assemblea straordinaria della banca

Amministrazione straordinaria

► Organi della procedura

- uno o più commissari straordinari
- un comitato di sorveglianza (con funzione di **controllo**), composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.
- Sono nominati dalla Banca d'Italia entro 15 giorni dalla data del decreto. La Banca d'Italia ha il **potere di revoca/sostituzione** e determina le indennità degli organi della procedura

Funzioni degli commissari

- Analisi della situazioni aziendale
 - Rimozione delle irregolarità
 - Definizione di soluzioni utili nell'interesse dei depositanti
 - Azione sociale contro gli organi amministrativi disciolti e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
-

Amministrazione straordinaria

▶ Durata della procedura

- ▶ **1 anno** dalla data di emanazione del decreto del Ministero del Tesoro; **in casi eccezionali**, la medesima autorità, su proposta della Banca d'Italia, **può prorogarla per un periodo non superiore a 6 mesi.**
- ▶ La Banca d'Italia può autorizzare la chiusura anticipata e/o concedere proroghe non superiori a 2 mesi limitatamente allo svolgimento degli adempimenti connessi alla chiusura della procedura

▶ La procedura può concludersi con

- ▶ **Il risanamento dell'impresa e/o la rimozione delle irregolarità** (in questo caso, **i commissari promuovono la ricostituzione degli ordinari organi amministrativi e di controllo della banca**)
- ▶ La constatazione dei presupposti per la liquidazione coatta amministrativa

Liquidazione coatta amministrativa

- ▶ **Autorità competente** a disporre (discrezionalmente) la procedura è **Ministero del Tesoro**, su **proposta della Banca d'Italia**, con decreto da pubblicarsi per estratto nella Gazzetta Ufficiale. La proposta può avvenire:
 - ▶ D'ufficio (è un atto dovuto se dichiarato lo stato di insolvenza della banca)
 - ▶ Su istanza motivata dell'organo amministrativo o dell'assemblea straordinaria della banca
 - ▶ Su istanza motivata dei commissari straordinario dei liquidatori

Liquidazione coatta amministrativa

▶ **Effetti del decreto ministeriale**

- ▶ **Nei confronti della banca** (revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e cessazione delle funzioni degli organi sociali della banca)
- ▶ **Nei confronti dei creditori** (divieto dilazioni cautelari o esecutive individuali sul patrimonio della banca)
- ▶ **Nei confronti dei rapporti giuridici preesistenti** (scioglimento di diritto dei contratti artt.72/83 Legge fallimentare - escluso nel caso di continuazione dell'esercizio dell'impresa bancaria)

Liquidazione coatta amministrativa

▶ Presupposti soggettivi

- ▶ Banche italiane
- ▶ Succursali di banche extracomunitarie operanti in Italia
- ▶ Succursali di banche comunitarie (quando sia stata revocata alla banca comunitaria l'autorizzazione all'attività bancaria nello Stato in cui ha sede legale)

▶ Presupposti oggettivi

- ▶ Gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca se **di eccezionale gravità**
- ▶ Gravi perdite del patrimonio di **eccezionale gravità**
- ▶ Istanza motivata degli organi amministrativi ovvero dell'ass. straordinaria della banca **caratterizzata da grave urgenza**
- ▶ Stato di insolvenza accertato e dichiarato con sentenza del Tribunale ove ha sede la banca (art.82 T.U.B.)

Liquidazione coatta amministrativa

▶ **Organi della procedura**

- ▶ uno o più commissari straordinari
- ▶ un comitato di sorveglianza (con funzione di controllo), composto da tre a cinque membri
- ▶ La Banca d'Italia sovrintende alla procedura esercitando poteri direttivi e autorizzativi

▶ **Funzioni degli commissari**

- ▶ Rappresentanza legale della banca
- ▶ Presentazione annuale alla Banca d'Italia di una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza

Liquidazione coatta amministrativa

- ▶ **Fasi del procedimento di liquidazione coatta**
 - ▶ **Accertamento del passivo**
 - ▶ **Liquidazione dell'attivo** (è consentita la cessione in blocco delle attività a passività aziendali e l'esercizio provvisorio dell'impresa bancaria)
 - ▶ **Ripartizione dell'attivo** realizzato e **chiusura** della liquidazione coatta